

## DIOCESI DI AREZZO-CORTONA-SANSEPOLCRO Ufficio Economato Diocesano

Via Ricasoli n. 3, 52100 Arezzo - telefono 0575-4027217 fax 0575-4027314 Iscrizione Registro PP.GG. Tribunale di Arezzo n. 31 del 2/6/1987 - C.F. 92005320517

## CIRCOLARE SU IMU E RELATIVI ADEMPIMENTI

Per Parroci, Amministratori Parrocchiali e CAEP

Si ricorda che, in conformità alle disposizioni introdotte dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), a decorrere dal 1° gennaio 2021, è stato introdotto per gli Enti Non Commerciali che svolgono alcune tipologie di attività – comprese quelle di religione e di culto – l'obbligo di presentare la dichiarazione IMU annualmente, anche in assenza di "variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta".

È stato così superato il disposto dell'art. 6 del Decreto M.E.F. 19 novembre 2012, n. 200, in base al quale l'obbligo di dichiarazione non sussisteva negli anni in cui non si fossero verificate variazioni rilevanti.

Con l'occasione, è utile avere a mente che il decreto "Milleproroghe" 2023 ha prorogato di ulteriori 6 mesi (cioè dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023) il termine per la presentazione delle dichiarazioni IMU riguardanti l'anno d'imposta 2021.

Pertanto, entro il 30 giugno 2023, si dovranno presentare le dichiarazioni IMU relativi agli anni 2021 e 2022. In caso di omessa presentazione della dichiarazione è prevista la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta non versata, con un minimo di 50 euro. Di conseguenza, un Ente proprietario esclusivamente di immobili esenti, nel caso in cui ometta la presentazione della dichiarazione, riceverà una sanzione di 50 euro.

Gli Enti non commerciali dovranno dichiarare ogni anno:

- gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, anche a seguito dell'applicazione del comma 2 dell'art. 91-bis del d.l. n. 1/2012, convertito nella legge 24 marzo 2012 n. 27, che prevede quando possibile l'accatastamento autonomo dell'unita immobiliare con utilizzazione mista;
- gli immobili esenti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. 504/1992 e successive modificazioni, non-ché gli immobili per i quali l'esenzione IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi.

Al fine della dichiarazione e del calcolo dell'imposta, si ricorda che l'art. 1 – comma 747, lettera a) L. 160/2019, prevede la riduzione della base imponibile IMU del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art 10, comma 1, del d.lgs. 42/2004 (Beni Culturali).

L'art. 12 dello citato d.lgs. 42/2004 recita che "le cose immobili e mobili indicate all'art. 10 comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, (elevato a 70 anni con L. 124/2017, comma 175, lettera c) sono sottoposte alle disposizioni del presente Titolo fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2"; pertanto, tutti i fabbricati di proprietà degli enti non commerciali e religiosi che hanno oltre 70 anni di età sono da ritenersi sottoposti a vincolo e godono della riduzione dell'imponibile IMU al 50%.

A supporto di quanto sopra, anche la Corte di Cassazione si è espressa nel merito con la sentenza n. 19878 del 05.10.2016 la quale conferma, per i soggetti menzionati dall'art. 10, comma 1, d.lgs. 42/2004, la presunzione di interesse storico artistico (ope legis) fino a quando non sia stata effettuata la verifica del vincolo, verifica che può essere richiesta d'ufficio anche dall'Ente Impositore qualora il contribuente non vi provveda; comunque, raccomandiamo ai Sigg. Parroci di provvedere alla verifica del vincolo con una certa sollecitudine.

Si ricorda, infine, che anche gli immobili ceduti in comodato gratuito sono soggetti ad imposta.

L'art. 759 L. 160/2019 conferma l'esenzione da imposta per gli immobili ricompresi nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (chiese, cappelle, luoghi di culto ecc.) e quelli destinati esclusivamente all'esercizio del culto e loro pertinenze.

Arezzo, li 29 maggio 2023

Dott. Stefano Mendicino

Pagina 1 di 1